

ADDENDUM AI VERBALI DI ACCORDO SUL RICORSO ALL'INTEGRAZIONE SALARIALE

Il giorno 02 Settembre 2020, si sono confrontati con modalità telematica, a causa di emergenza Covid-19:

Comifar Distribuzione S.p.A., con sede legale in Novate Milanese (MI), Via Fratelli Di Dio n. 2, C.F. 00165110248 e P.IVA n. 10406510155, rappresentata da Giorgio Nicolis, Rosanna Miano, Lorenza Silvestri, assistita da Maria Elisabetta Russo di Confcommercio Roma,

(d'ora in poi anche "Comifar" e/o "l'Azienda");

e

- ✓ FILCAMS-CGIL, nella persona di Federico Antonelli;
- ✓ FISASCAT CISL, nella persona di Dario Campeotto;
- ✓ UILTUCS, nella persona di Antonio Vargiu,

(d'ora in poi anche "OO.SS." e/o "OO.SS. Nazionali");

Partecipano, altresì, in collegamento da remoto, una rappresentanza delle RSA/RSU aziendali e dei rappresentanti territoriali delle OO.SS..

Di seguito indicate congiuntamente come "le Parti",

Premesso che

- 
- a) Il Gruppo Comifar opera sul mercato attraverso due società specializzate nella distribuzione farmaceutica:
 - i) Comifar Distribuzione S.p.A., attiva nell'Italia peninsulare e in Sicilia per mezzo di n. 21 Unità Distributive,
 - ii) Difarma S.p.A., attiva in Sardegna per mezzo di n. 3 Unità Distributive;E altre due società specializzate in servizi consulenziali alle Farmacie (qui di seguito individuate unitariamente come il "Gruppo Comifar" e/o "le Società del Gruppo Comifar");
 - b) A seguito dell'emergenza epidemologica da COVID-19 e dei relativi interventi adottati dal Gruppo Comifar per contenere il diffondersi del contagio all'interno dei luoghi di lavoro, l'attività produttiva del Gruppo Comifar ha subito complessivamente una riduzione, mentre l'ODL una maggiore rigidità e onerosità;
 - c)  Gli effetti delle norme di contenimento del contagio via via emanate a livello Nazionale e Regionale hanno comportato inevitabilmente ripercussioni sulle vendite e sui servizi aggiuntivi ai Clienti del Gruppo Comifar e, quindi, dirette conseguenze sulla sostenibilità aziendale delle singole Società del Gruppo, oltre che riflessi sui livelli occupazionali attualmente in forza alle stesse;
 - d) Per quanto concerne gli uffici di Sede e Call Center, anch'essi impattati da una riduzione delle attività e dei carichi di lavoro in conseguenza degli interventi di cui alle lettere precedenti, allo stato l'attività procede con applicazione, ove possibile, della modalità agile di svolgimento dell'attività lavorativa, in conformità alle previsioni dei provvedimenti adottati dalla Pubblica Autorità.
-   

- e) In tale situazione le Società del Gruppo Comifar, in data 08 Maggio 2020, sottoscrivevano singoli verbali di accordo per il ricorso al CIGD, ai sensi dell'art. 22 del D.L. 18/2020 convertito dalla Legge 27/2020 così come modificato dal DL Rilancio 34/2020 per un periodo di 13 settimane, per le sedi ubicate nella ex zona gialla, e di 9 settimane per le altre sedi delle Società del Gruppo;
- f) In data 12 Maggio 2020 veniva sottoscritto tra le Parti addendum ai verbali di accordo sul ricorso all'integrazione salariale, contenente le linee guida per la gestione degli ammortizzatori sociali attivati;
- g) In data 06 e 21 Luglio a livello Nazionale e 15 Luglio a livello territoriale per Difarma, il Gruppo Comifar informava le OO.SS. della necessità di prorogare l'ammortizzatore sociale per altre 5 settimane da fruire entro il 31 agosto 2020, nonchè, in caso di persistenza delle attuali condizioni, di un ulteriore periodo pari a 4 settimane da fruire entro il 31 ottobre 2020 (a tal proposito l'Azienda conferma, allo stato attuale, il persistere delle situazioni di criticità determinate dall'emergenza epidemiologica);
- h) In data 21 Luglio 2020, Comifar Distribuzione S.p.A. e Difarma S.p.A. sottoscrivevano singoli verbali di accordo per gli ulteriori periodi di fruizione dell'ammortizzatore sociale di cui alla precedente lettera g);
- i) In data 15 Agosto 2020 è entrato in vigore il D.L. 104/2020, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia. Tale Decreto prevede la concessione di 18 settimane nel periodo compreso tra il 13 Luglio e il 31 Dicembre 2020 per i trattamenti di CIGD, nella formula 9+9, con la seconda tranche richiedibile solo esaurite le settimane precedentemente concesse e soggetta ad un contributo addizionale da versare all'INPS, calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al dipendente per le ore non prestate a causa della Cassa integrazione.
- j) La Società, con comunicazione preventiva del 31 Agosto 2020 e nel corso dell'odierno incontro, ha informato le OO.SS. sottoscrittrici dei verbali di accordo sopra richiamati della necessità di proseguire con la sospensione / riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e quindi di prorogare l'ammortizzatore sociale, presentando domanda di concessione del trattamento di CIGD secondo le modalità previste all'art. 1 del D.L. 104/2020.
- k) Ai sensi del citato D.L. 104/2020, i periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati collocati in data successiva al 12 Luglio 2020 sono imputati alle prime 9 settimane di cui all'art. 1 del D.L. 104/2020.

Tutto ciò premesso

E le premesse formano parte integrante del presente accordo, all'esito di confronto e discussione sulla situazione di pregiudizio che sta affrontando il Gruppo Comifar, con la sottoscrizione del presente intesa le Parti concordano quanto segue.

- 1) Per quanto riguarda i periodi di sospensione / riduzione dell'attività lavorativa avvenuti nei mesi di Luglio e Agosto 2020, e comunque fino al 31 agosto 2020, si applicherà l'addendum ai verbali di accordo sul ricorso all'integrazione salariale del 12 Maggio 2020, di cui alla premessa lett. f), a cui in questa sede si fa espressamente rinvio.
- 2) Per il periodo di sospensione / riduzione dell'attività lavorativa decorrente dal mese di Settembre 2020:


- Salvo diverse disposizioni dell'INPS, l'Azienda anticiperà la quota a carico dell'istituto previdenziale, relativa al trattamento retributivo perso a seguito della riduzione d'orario, recuperandola previa approvazione e successivamente alla concessione ed autorizzazione da parte dell'INPS;



- Il "Bonus Emergenza COVID" sarà corrisposto mensilmente e ammonterà alla differenza tra il valore lordo della retribuzione normale mensile teorica del mese di riduzione / sospensione (data dagli elementi fissi e continuativi della stessa), detratta l'integrazione salariale che sarà anticipata dall'Azienda per conto dell'INPS e quanto percepito per le ore effettivamente lavorate nel mese di riduzione / sospensione. L'importo si riferirà alla mensilità precedente rispetto a quella di erogazione.
- 3) Per quanto non espressamente previsto in questa sede, si fa riferimento al precedente accordo del 12 Maggio 2020.
 - 4) Quanto previsto al presente accordo è valido per Comifar Distribuzione S.p.A. e per Difarma S.p.A..
 - 5) Allegati al presente accordo sono:
 - a) ACCORDO PROROGA CIGD CMFD;
 - b) ACCORDO PROROGA CIGD DIFARMA;

Letto, confermato e sottoscritto.

Comifar Distribuzione S.p.A.



Confcommercio Roma

OO.SS. Nazionali

